

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

 Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Intento ad asportare il corrimano di una ringhiera, venendo meno l'aggancio indicato nel punto corrente inferiore della ringhiera, cadeva e, a seguito dell'impatto con il suolo e delle ferite riportate, decedeva nell'immediatezza.

Tipologia del luogo di avvenimento

 Numero scheda Sentenza

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Questa Corte di legittimità ha, in più occasioni, ribadito che è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo di non verificata professionalità (Sez. 4, n. 35534 del 14/5/2015, Gallone, Rv. 264405 nella cui motivazione la Corte ha precisato che l'unitaria tutela del diritto alla salute, indivisibilmente operata dagli artt. 32 Cost., 2087 cod. civ. e 1, comma primo, legge n. 833 del 1978, impone l'utilizzazione dei parametri di sicurezza espressamente stabiliti per i lavoratori subordinati nell'impresa, anche per ogni altro tipo di lavoro; conf. Sez. 4, n. 42465 del 9/07/2010, Angiulli, Rv. 248918). E, ancora di recente, in un caso con molte similitudini con quello che ci occupa, è stato ribadito che il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (così Sez. 3, n. 35185 del 26/4/2016, Marangio, Rv. 267744 in relazione alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €2.000,00 in favore della cassa ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi €3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.